



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

ATTO ORGANIZZATIVO

PROCEDURA PER SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING POLICY)

Adottato con deliberazione di G.C. n. ____ del _____

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI:	3
DEFINIZIONE DI WHISTEBLOWING	4
ADOZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA	6
LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
IL MODULO DI SEGNALAZIONE	7
LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
L'ANALISI PRELIMINARE	7
LA FASE ISTRUTTORIA	8
LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE	9
CUSTODIA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI	9
IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	10
GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA	10
ADOZIONE PROCEDURA ORALE	11
RENDICONTAZIONE SEGNALAZIONI	12
PUBBLICAZIONI	12
ELENCO ALLEGATI	12

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- **Art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - **abrogato**;
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato);
- **Art. 19, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90** (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- **Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015** (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. whistleblower);
- **Comunicato del Presidente Anac 5/9/2018** (Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 30.5.2001, n. 165 – c.d. whistleblowers);
- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24** (Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);
- **Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023** (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne);
- **Sezione 2.3 del PIAO e precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

DEFINIZIONE DI WHISTEBLOWING

Secondo quanto ormai consolidato con l'espressione whistleblowing si fa riferimento al pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala ai soggetti individuati dalla legge o dalle amministrazioni o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

L'articolo 54-bis del D.lgs. 165/2001 fu introdotto dalla legge 190/2012 per tutelare il pubblico dipendente che segnali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione o denunci all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)".

La normativa è stata potenziata dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Con la direttiva europea n. 1937/2019, a partire dal 26 novembre 2019, si assiste a un cambiamento di prospettiva e si introduce, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione con l'obiettivo di disciplinare la protezione dei whistleblower (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato realizzando una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, incentivandolo maggiormente all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Con lo stesso è abrogato l'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D. Lgs. n. 165/2001, sostituito dalle disposizioni del decreto.

Con la deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), oltre a definire il canale esterno della nuova normativa di cui al D.lgs. 24/2023, offre un riepilogo della disciplina applicabile a seguito del nuovo decreto.

In tale contesto devono nondimeno essere correttamente adempiuti gli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del d.lgs. 196/2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d. lgs. 101/2018).

Ai fini della disciplina del whistleblowing la tutela si è progressivamente estesa a sempre più soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Oltre ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, la tutela è riconosciuta ai lavoratori autonomi, nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico, ai lavoratori o ai collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, ai volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La segnalazione deve essere fatta "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione" e con essa il dipendente contribuisce all'emersione degli illeciti e delle situazioni pregiudizievoli per la collettività.

In tali ipotesi, il dipendente è protetto da eventuali ritorsioni, sia mediante la garanzia dell'anonimato, sia mediante la tutela della sua posizione lavorativa nell'Amministrazione.

ADOZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA

Quale canale di segnalazione interna, il Comune di Copparo ha aderito al “progetto “Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione” procedendo all’accreditamento sull’omonima piattaforma informatica che permette di utilizzare una procedura di whistleblowing affidabile, verificata ed efficiente alla quale hanno già aderito numerose Amministrazioni Pubbliche.

Le piattaforme digitali disponibili nell’ambito del progetto WhistleblowingPA sono già conformi ai requisiti previsti dal decreto e che le novità riguarderanno i questionari disponibili sulle piattaforme e saranno aggiornati a partire dal 15 luglio 2023, data in cui iniziano ad avere effetto le nuove disposizioni.

La piattaforma informatica WhistleblowingPA, è realizzata tramite il software GlobalLeaks ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti. Garantisce il mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all’ente. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio qualificato ACN.

La piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

La gestione del canale di segnalazione è affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come stabilito dal comma 5 dell’art. 4 del D. lgs. 24/2023.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto al rispetto di quanto indicato all’art. 5 del D. lgs. 24/2023.

LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione di condotte illecite può essere effettuata cliccando sull’apposito link WhistleblowingPa pubblicato nella home page del sito web comunale oppure tramite il link <https://comunecopparo.whistleblowing.it> pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web comunale.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornato l’Ente in ordine all’evoluzione della propria segnalazione/comunicazione secondo le modalità più avanti illustrate.

Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrà vedere solamente il segnalante. Grazie a questo codice potrà rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare con il RPCT ed allegare eventuali altri documenti. È raccomandato di salvare il codice in posto sicuro.

L’invio della segnalazione non esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall’obbligo di denunciare le ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

IL MODULO DI SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili in suo possesso per consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il modulo di segnalazione contiene:

- Informazioni preliminari: viene chiesto il rapporto con l'ente oggetto della segnalazione, se è già stato segnalato l'accaduto internamente o ad altri enti esterni, se sono state subite discriminazioni o ritorsioni per quanto segnalato;
- Compilazione della segnalazione: dati identificativi, metodo di contatto, tipo di illecito da segnalare, descrizione dei fatti e informazioni complementari, tipo di divulgazione, indicazioni per la verifica, timore di conseguenze negative, tipo di conoscenza della piattaforma;
- Passo conclusivo: presa visione "Diritti del segnalante e tutela della riservatezza" e "Informativa sul trattamento dei dati personali", invio della segnalazione con attribuzione codice di ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi o se si pensa che ci sia altro da allegare.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, se recapitate tramite le modalità descritte nella presente comunicazione, verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati, relativi a fatti di particolare gravità.

LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Alla ricezione della segnalazione, la piattaforma compie automaticamente le seguenti azioni:

- attribuisce alla segnalazione un numero progressivo e la data di ricezione;
- invia alla casella di posta elettronica indicata dal RPCT in fase di impostazione un messaggio di avviso.

Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata via mail.

L'ANALISI PRELIMINARE

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'analisi preliminare dovrà essere compiuta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione e ha lo scopo di accertare le condizioni al fine di assegnare le tutele al segnalante da un lato e, dall'altro, se sussistono i requisiti essenziali per eseguire la fase istruttoria.

Per compiere l'analisi preliminare della segnalazione, il RPCT si autentica sulla piattaforma, individua ed entra nella nuova segnalazione prendendone visione.

Il RPCT può procedere all'esame preliminare nella piattaforma alla quale potrà accedere attraverso le proprie credenziali.

Il RPCT può comunicare con il segnalante attraverso la piattaforma, chiedendo integrazioni, chiarimenti, ulteriori informazioni eccetera.

Il messaggio inviato al segnalante interrompe automaticamente il conteggio del tempo necessario per concludere la fase di analisi preliminare. Il conteggio del tempo riprenderà automaticamente al momento in cui il segnalante risponde con un messaggio all'interno della piattaforma alle richieste ricevute.

Alla risposta del segnalante, il RPCT viene immediatamente avvertito con un messaggio in posta elettronica senza riportare nessun dato o informazione utile a rivelare il contenuto della segnalazione o sue parti.

Decorsi 10 giorni senza ricevere alcuna risposta, il RPCT riprende l'iter di valutazione con le informazioni disponibili.

La segnalazione può essere chiusa se il RPCT ravvisa uno o più dei seguenti elementi:

- Manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- Manifesta incompetenza dell'ente sulle questioni segnalate;
- Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- Accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- Segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- Produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Il segnalante sarà avvertito con messaggio in posta elettronica del cambiamento di stato della segnalazione e, se chiusa, allegando le motivazioni.

LA FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria può durare fino ad un massimo di 120 giorni di calendario.

Anche in questa fase è possibile, come descritto nella fase precedente, attivare un dialogo a distanza tra RPCT e segnalante. L'invio di un messaggio da parte del RPCT interrompe il conteggio dei giorni utili per la conclusione della fase istruttoria.

Decorsi 10 giorni senza aver ricevuto risposta, il RPCT può decidere di proseguire l'istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili.

Nel corso dell'istruttoria il RPCT può chiedere informazioni ad altri Responsabili PO e dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione, fornendo i riscontri con la massima celerità e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare.

È evidente che anche in tale occasione i responsabili ed i dipendenti dovranno mantenere il massimo riserbo in ordine all'identità del segnalante e di ogni altro elemento che possa rivelarla, salvo il consenso espresso di quest'ultimo.

Qualora, all'esito della verifica/istruttoria, da completarsi entro 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, la

segnalazione sarà messa in stato “chiusa” allegando la motivazione e l’azione seguente compiuta, oppure inviata ad uno o più delle seguenti sedi competenti:

- Ufficio provvedimenti disciplinari;
- ANAC;
- Corte dei conti;
- Autorità giudiziaria;
- Altro.

Nel caso in cui il RPCT invii la segnalazione all’Ufficio provvedimenti disciplinari o ad altra autorità, egli espunge i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l’identificazione del segnalante, evidenziando che è necessario garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono comunque “autorizzati” al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del Regolamento UE 2016/679).

LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Il segnalante può integrare/aggiornare le informazioni già riportate nel modulo di segnalazione, oppure può prendere visione dell’iter di esame della segnalazione ed eventuali messaggi ricevuti da parte del RPCT entrando nella piattaforma secondo le modalità già indicate e inserendo il codice univoco di ricevuta della segnalazione facendo clic sul pulsante “Accedi”.

Il RPCT provvede senza ritardo a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione.

CUSTODIA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI

Il RPCT svolge anche il ruolo di custode dell’identità del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L’accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT deve essere motivato.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La durata di conservazione e possibilità di accesso alla segnalazione La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante tanto al RPCT nei termini previsti dall'art. 14 del D.lgs 24/2023.

GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

Il RPCT è obbligato alla riservatezza e a non rivelare a nessun altro, se non nei casi previsti dalla legge, l'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

La società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961 si occupa di fornire un servizio di whistleblowing digitale consistente in fornitura in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale (WhistleblowingPa).

La Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Comune, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile esterno assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing.

ADOZIONE PROCEDURA ORALE

Le segnalazioni sono preferibilmente effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica descritta. Al fine di adempiere al dettato di cui al comma 3 del D. Lgs. 24/2023 ed al disposto delle linee guida ANAC DEL 12.07.2023, in base alle quali al segnalante va garantita comunque la scelta fra diverse modalità di segnalazione, le segnalazioni possono essere inoltrate anche in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con il RPCT.

A tale scopo i contatti personali del RPCT ai fini dell'incontro diretto sono disponibili sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per tale tipo di procedura valgono le medesime tutele, diritti e obblighi, ove compatibili, illustrati con riferimento alla procedura informatizzata.

RENDICONTAZIONE SEGNALAZIONI

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

PUBBLICAZIONI

La presente procedura è portata a conoscenza di tutto il personale mediante posta elettronica istituzionale e caricata sul portale dei dipendenti nella Sezione BACHECA o corrispondente.

La presente procedura, nonché le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ad integrazione delle presenti istruzioni sono pubblicati nella sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente oltre che sul sito web dell'Autorità (ANAC) – SEZIONE TRASPARENZA con gli allegati, nel rispetto del principio di trasparenza, si intende fornire agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento in relazione ai trattamenti dei dati personali necessari per assolvere gli specifici obblighi derivanti dalla legge.

ELENCO ALLEGATI

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI